



a cura dell'avvocato
Roberta Borghini

Quando il petrolio rovina la vacanza al mare



Il più recente orientamento di sentenze e norme, sia italiane che comunitarie, in materia di turismo è ispirato da una matrice comune: la vacanza è sacra e riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro. Al punto che la vacanza deve svolgersi esattamente come previsto ed ogni difformità rispetto a quanto si deduce da cataloghi e *depliant* legittima il turista al rimborso del prezzo ed al risarcimento del danno morale ed esistenziale.

Secondo una giurisprudenza copiosa e consolidata, mare cristallino e spiaggia di borotalco possono rappresentare la finalità turistica e la causa determinante di un viaggio. In tal senso, ha fatto scuola la decisione sulla impraticabilità del mare nell'isola di Djerba, in Tunisia, a causa dello scarico abusivo di una petroliera al largo della costa. Secondo il Giudice di Pace di Roma, il soggiorno di una giovane coppia in un noto villaggio turistico dell'isola era stato irrimediabilmente compromesso dalle condizioni del mare e della spiaggia e gli sfortunati villeggianti meritavano un risarcimento pari alla metà del costo della vacanza (sent. n. 647/00). Il Tribunale di Roma confermava la decisione del giudice di pace capitolino, sottolineando che *"il soggiorno aveva perso di utilità a causa delle condizioni di impraticabilità del mare"* e che, oltretut-

to, *"l'operatore turistico non aveva adempiuto all'obbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative"* (sent. n. 5489/03). Dello stesso avviso il terzo grado di giudizio. Pare ragionevole alla Suprema Corte *"riconnettere alla fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattività come quello dell'isola di Djerba il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perché strettamente connesso all'ubicazione o al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno"* (Cass. Civ., sez. III, 24.04.2008, n. 10651).

Stessa disavventura e stesso epilogo per una coppia di coniugi pordeonesi che aveva trascorso una vacanza in Grecia. Attratti dalle foto di un opuscolo che illustrava le bellezze di una località sull'isola di Creta, i turisti acquistavano un "pacchetto turistico" per l'alloggio in un esclusivo Club. Giunti sul posto, però, constatavano che la spiaggia era sporca ed il mare inquinato da idrocarburi. La Corte d'Appello di Trieste condannava il *tour operator* a pagare ai due viaggiatori la somma di euro 1.163,45 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata. Ad avviso dei giudici, infatti, con l'offerta del pacchetto turistico in questione, la società aveva assunto l'obbligo *"di consentire agli acquirenti la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, caratteristiche queste diffusamente evidenziate nel depliant illustrativo, che costituisce parte integrante dell'offerta contrattuale per contro, quel mare e quella spiaggia si sono rivelati in condizioni di inaccettabile sporcizia e disordine"* (sent. n. 153/2005).

Secondo alcuni giudici le scadenti condizioni dei luoghi rispetto a quanto pubblicizzato ed offerto non dipendono da incuria o insufficiente manutenzione, ma piuttosto da caso fortuito o forza maggiore. Per il Tribunale di Pordenone *"la pulizia della spiaggia e la purezza dell'acqua del mare, oltre a non dipendere dalla volontà del responsabile dell'hotel, non appare essere stata garantita agli attori a mezzo della stampa del depliant pubblicitario"* (sent. n. 365/2002). Stesso ragionamento della Corte d'Appello di Milano – chiamata a pronunciarsi su un fenomeno di infestazione di alghe in una rinomata località sarda - per la quale *"l'inconveniente enfattizzato deve essere ricondotto all'accidentalità degli incerti di stagione, non diversamente dal tempo meteorologico che, pure per nozione di comune esperienza, vi ha parte determinante come per altre possibili situazioni (quali ad esempio le frequenti infestazioni di meduse, anche lungo i litorali più in voga) costituenti notoriamente episodi tipici di sgradito trofismo delle acque marine"*. In ogni caso il fenomeno *"su cui ben poco possono i servizi di raccolta e pulizia della spiaggia"* non toglie che *"i lidi vicini del mare verde smeraldo reclamizzato dal depliant fossero raggiungibili comodamente e senza spese aggiuntive"* (sez. III civ., n. 1554/06 del 30.5.2006).

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: avv.borghini@alice.it